



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio Scolastico Provinciale di MILANO
Area D- Settore Scuole non Statali-Ufficio Dirigenti Scolastici e Servizi per Le Scuole
Via Ripamonti, 85- 20141 Milano

Prot.MIURAOOUSPMIR.U.n. 615
Milano, 15 gennaio 2010

Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole di ogni ordine e grado di
Milano e Provincia
Loro Sedi

Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali
del Comparto Scuola della provincia di MILANO

Oggetto: Permessi sindacali - Comparto Scuola - Periodo 1.9.2009/31.8.2010
Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni - artt. 8 - 9 - 10.

Si trascrive, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza delle SS.LL., il testo integrale della circolare prot. n. 10544/GM datata 9 dicembre 2009 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Gabinetto, concernente l'oggetto, con annesso il prospetto contenente il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale per il periodo 1.9.2009 - 31.8.2010.
"In attuazione del contratto collettivo nazionale quadro indicato in oggetto e in applicazione del D.M. 23/02/2009, questa Amministrazione ha provveduto alla determinazione e successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il periodo 1 settembre 2009 - 31 agosto 2010.

Nel trasmettere l'allegato prospetto contenente il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale per il periodo 1.9.2008 - 31.8.2009, occorre precisare quanto segue.

▪ **Permessi sindacali retribuiti**

I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco sindacale, possono fruire, ai sensi dell'art. 10 del citato Contratto stipulato il 7.8.98 nel limite del monte ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

- l'espletamento del loro mandato;
- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l'anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei

permessi, fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti.

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

Le organizzazioni sindacali rappresentative comunicano per iscritto all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi. Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successive modifiche.

Nell'utilizzo dei permessi deve sempre essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità lavorativa- comunque denominata- di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per l'espletamento del mandato (art.10 CCNQ 7.8.98) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organismi statuari (art.11 CCNQ 7.8.98) al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

Si precisa inoltre che qualora le OO.SS. indicate nell'allegato prospetto, avessero già usufruito dall'1.9.2009 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2010.

Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale si richiama l'attenzione della S.V. sul contenuto del comma 8 dell'art. 7 del CCNQ del 7.8.98 dove è precisato che i citati **dirigenti "non possono usufruire di permessi previsti dagli artt. 8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese"**.

▪ **Cumuli di permessi sindacali retribuiti**

Il contratto collettivo nazionale del 27.1.99, all'art. 6, comma 1, prevede che i permessi sindacali, giornalieri ed orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai Dirigenti Scolastici. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.

▪ **Permessi sindacali non retribuiti**

Nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle modalità e procedure previste dall'art. 12 del citato Contratto del 7.8.98, si precisa che i dirigenti delle associazioni sindacali indicati all'art. 10 hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

▪ **Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)**

Per quanto riguarda i permessi spettanti alle RSU, questa Amministrazione, con nota n.5686/GM del 23.6.2009, ha già invitato i dirigenti scolastici, in attuazione del D.M. 23.2.2009, ad effettuare la prevista riduzione del 15% per il periodo 1 luglio- 31 agosto 2009.

Per l'anno scolastico in corso la S.V. vorrà invitare i dirigenti scolastici a determinare, per il periodo 1.9.2009 -31 agosto 2010, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU , nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comunicarlo alle RSU stesse.

Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti dell RSU è gestito autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme patrizie sopra richiamate.

Si richiama infine l'attenzione della S.V. su alcune delle sostanziali novità introdotte dal CCNQ del 9 ottobre 2009 in ordine alle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. In particolare l'art. 9, comma 4, stabilisce che "è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP." f.to Il Vice Capo di Gabinetto (Dr. Emanuele Fidora) "

Per tutto quanto sopra riportato, le SS.LL. sono invitate a determinare, per il periodo **1.9.2009 - 31.8.2010**, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, secondo le modalità sopra indicate, e comunicarlo alle RSU stesse. Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie richiamate nella succitata circolare.

Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL. delle Organizzazioni Sindacali rappresentative al rispetto degli adempimenti di rispettiva competenza, utili a consentire la necessaria vigilanza e a permettere a quest'Ufficio di aderire tempestivamente alle rilevazioni dati che saranno effettuate successivamente dal Ministero.

Si ringrazia per l'attenzione.

F.to Il Dirigente
Giuliana Pupazzoni

LP/RI



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Gabinetto
Ufficio relazioni sindacali**

**RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI
Periodo 01/09/2009 - 31/08/2010**

Direzione regionale: LOMBARDIA

Provincia di: MILANO

SIGLA SINDACALE	ORE DI PERMESSO
FLC-CGIL	3925
CISL-SCUOLA	4844
UIL-SCUOLA	1000
SNALS-CONFSAL	2599
FED. NAZ.LE GILDA-UNAMS	1500